



F.I.G.C. LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 18 LUGLIO 2000

REGOLAMENTO DELLE DIVISE DA GIUOCO

ART. 1 - Ambito di applicazione e criterio generale

1. Il presente Regolamento si applica alle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti.
2. Tutto ciò che non è esplicitamente consentito dal presente regolamento deve intendersi come espressamente vietato.

ART. 2 - Colori

1. Ogni Società deve disporre di una prima divisa da giuoco, con i propri colori ufficiali, che dovrà utilizzare nelle partite interne e in tutte le partite esterne in cui non vi sia confondibilità di colori con la squadra avversaria; e di una seconda divisa (o eventuali altre), che dovrà essere notevolmente diversa ed in contrasto con la prima.
2. Salvo il caso in cui i colori sociali siano più di tre, nessun elemento (maglia, pantaloncini e calzettoni) della divisa indossata dai calciatori di movimento può contenere più di tre colori, senza considerare i colori utilizzati per le scritte (numero, nome del calciatore, sponsor, ecc.). Se vengono utilizzati tre colori, uno deve essere chiaramente dominante sulla superficie della maglia, dei pantaloncini e dei calzettoni, e gli altri due colori devono essere chiaramente colori secondari.
3. E' autorizzato l'utilizzo di un quarto colore sulle maglie di gioco, lo stesso usato per le scritte, a condizione tuttavia che questo copra solo una parte molto piccola della superficie della maglia e che sia utilizzato unicamente per piccoli elementi puramente decorativi.
4. Il colore principale deve essere sostanzialmente equivalente sul davanti e sul dietro dell'indumento in questione.

5. I colori delle divise dei portieri (maglia, pantaloncini e calzettoni) devono essere chiaramente diversi da quelli indossati dagli altri calciatori della squadra. Si applicano, altresì, le disposizioni delle Regole del Giuoco IFAB.

ART. 3 *Numeri*

1. I numeri devono comparire al centro della schiena di tutte le maglie ed avere altezza compresa fra 25 e 35 cm. I numeri devono altresì comparire sul davanti dei pantaloncini, su una o sull'altra gamba, in qualsiasi posizione. Questi numeri devono essere compresi tra 10 e 15 cm. in altezza.
2. I numeri devono essere di un unico colore, non contenere pubblicità o elementi grafici in genere ed essere chiaramente distinguibili dal colore dello sfondo su cui sono collocati (chiaro su scuro e viceversa). Devono inoltre essere leggibili anche a notevoli distanze da parte degli spettatori nello stadio o davanti allo schermo televisivo. Nel caso di maglie rigate è indicato un fondo di colore neutro (molto chiaro o molto scuro a seconda del colore del numero).
3. Ogni Società è tenuta ad assegnare un numero di maglia a tutti i calciatori professionisti in organico all'inizio del Campionato, anche se temporaneamente impossibilitati a prendere parte alle gare, nonché ai giovani che vengono impiegati in gare ufficiali. Il calciatore manterrà il numero assegnatogli sino al termine della stagione o, comunque, sino a quando dovesse trasferirsi ad altra Società.
4. L'attribuzione dei numeri ai calciatori può essere fatta liberamente, dal n.1 al n. 99. Solo i numeri 1 e 12, se attribuiti, devono essere riservati ai portieri.
5. Ai calciatori di nuova acquisizione o ai giovani che prendono parte per la prima volta ad una gara può essere attribuito, a scelta della Società, il numero progressivo immediatamente successivo all'ultimo utilizzato o uno di quelli lasciati liberi da calciatori trasferiti ad altre Società.
6. Le Società sono tenute a depositare in Lega, prima che inizi il Campionato, la lista completa della numerazione del proprio organico, con l'obbligo di comunicare le variazioni ogni qualvolta queste si verificano.
7. Le Società che, per motivi del tutto eccezionali, non intendono assegnare un numero di maglia ad alcun calciatore, devono sottoporre preventivamente la richiesta, corredata dalle motivazioni, al Consiglio di Lega, che valuterà, caso per caso, se sussistano le condizioni per l'autorizzazione.

ART. 4 - *Nomi dei calciatori*

1. I nomi dei calciatori devono essere applicati sul dorso delle maglie da giuoco, con disposizione orizzontale, anche lievemente arcuata, fra il colletto ed il numero. Il nome dei calciatori deve essere inoltre leggibile e apparire a lettere maiuscole.
2. I caratteri delle lettere che compongono la scritta devono tutti avere la medesima altezza di 7,5 cm
3. Di ogni calciatore deve figurare sulla maglia solo il cognome. In caso di omonimia fra due o più calciatori nella stessa Società, il cognome deve essere preceduto dall'iniziale del nome. I calciatori noti mediante soprannome, o parte delle generalità non coincidente con il cognome, devono essere identificati sulla maglia con il nome o il soprannome da cui deriva la loro popolarità.
4. Non è consentito alterare o storpiare i nomi. Esclusivamente per motivi di spazio sono consentite abbreviazioni di nomi particolarmente lunghi.

ART. 5 - *Stemma e nome della Società*

1. Lo stemma della Società può essere apposto in forma applicata, ricamata, stampata, etc., una sola volta sulla maglia, una sola volta sui pantaloncini e una sola volta su ciascun calzettone.
2. Lo stemma della Società deve essere contenuto nelle seguenti dimensioni massime:
 - a) maglia: 100 cmq
 - b) pantaloncini: 50 cmq.
 - c) calzettoni: 25 cmq.
3. Lo stemma o il nome della Società (o l'abbreviazione) possono inoltre comparire, anche solo in parte, sulla maglia e sui pantaloncini sia in jacquard che in altra forma simile; tuttavia la citata forma non deve mai essere dominante sui colori della divisa o danneggiarne la distinguibilità.
4. Il nome, la mascotte ufficiale o il simbolo ufficiale della Società, privi di pubblicità o altri elementi grafici, possono anche essere cuciti o stampati una volta sull'interno o sull'esterno del colletto. La scritta non deve, comunque, superare i 2 cm. in altezza, e la superficie non deve superare i 12 cmq.

ART. 6 - *Pubblicità dello sponsor*

1. Si intende per sponsor: nome, marchio, logo dell'azienda anche in abbinamento o in alternativa a un prodotto della stessa azienda.
 2. E' vietato recare pubblicità a categorie di prodotti per i quali esista esplicito divieto di legge, nonché slogan di natura politica, religiosa o razziale, o di cause che offendono il comune senso della decenza.
 3. Le Società hanno diritto a scegliere una delle opzioni di sponsorizzazione qui di seguito specificate per l'intera stagione, comunicando la loro scelta alla Segreteria della Lega:
 - a) Pubblicità di uno sponsor
 - b) Pubblicità di uno sponsor e/o di un suo prodotto per le partite in casa e pubblicità dello stesso sponsor e/o di altro suo prodotto per le partite in trasferta
 - c) Pubblicità di uno sponsor e/o di un suo prodotto per il girone di andata e pubblicità dello stesso sponsor e/o di altro suo prodotto per il girone di ritorno
 - d) Pubblicità di uno sponsor per le partite disputate in casa e di un altro sponsor per le partite disputate in trasferta
 - e) Pubblicità di uno sponsor per il Campionato e di un altro sponsor per la Coppa Italia
- Le ipotesi da a) a e) (ad esclusione della combinazione a) -c)) sono alternative fra loro: la scelta di una di esse esclude la possibilità di avvalersi di qualsiasi delle altre.
4. La pubblicità dello sponsor o del prodotto è consentita solo sul davanti della maglia e la sua superficie non deve superare i 200 cmq.
 5. Il criterio per la misurazione della pubblicità è il seguente: si misurano - vuoto per pieno - le singole unità di cui si compone il marchio, intendendo per "unità": nel caso di scritte, ogni singola parola; nel caso di loghi, l'intera superficie dell'elaborazione grafica costituente il logo. Si considera superficie di ogni singola unità (parola o logo) la forma geometrica piana regolare nella quale l'unità può essere inscritta.
 6. E' consentito a Società appartenenti allo stesso Campionato stipulare contratti di sponsorizzazione con la stessa azienda o gruppo.

ART. 7 - Pubblicità del fornitore dell'abbigliamento sportivo

1. Il fornitore dell'abbigliamento sportivo può apporre sulle divise da giuoco il proprio marchio o nome nel rispetto delle seguenti norme:
 - a) **maglia:** un marchio o scritta sulla parte anteriore di dimensione non superiore a 20 cmq.
 - b) **pantaloncini:** un marchio o scritta sulla parte anteriore di dimensione non superiore a 12 cmq.
 - c) **calzettoni:** un marchio o scritta di dimensione non superiore a 12 cmq. su ciascun calzettone. Per la misurazione dei marchi si applica il criterio di cui all'art. 6 comma 5 qui sopra riportato.
2. Per la misurazione dei marchi si applica il criterio di cui all'art. 6 comma 5 qui sopra riportato.
3. Il fornitore dell'abbigliamento sportivo può inoltre apporre sulle divise da giuoco il proprio marchio nelle seguenti forme:
 - a) **maglia:** una striscia di larghezza non superiore a 10 cm. sul fondo della manica (sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna di ciascuna manica o lungo la cucitura esterna della maglia (dal giromanica al fondo della maglia).
 - b) **pantaloncini:** una striscia di larghezza non superiore a 10 cm. sull'orlo inferiore (gamba sinistra e destra) o lungo la cucitura esterna (gamba sinistra e destra).
 - c) **calzettoni:** una striscia di larghezza non superiore a 5 cm. sul bordo superiore di ciascun calzettone o sulla parte superiore della caviglia.
4. Il marchio o il nome del fornitore può essere inoltre incluso nello jacquard del tessuto della maglia e/o dei pantaloncini, a condizione che non sia dominante e che non impedisca ai colori di essere facilmente distinguibili.
5. Sul davanti della maglia può comparire il marchio di qualità del fornitore, della superficie massima di 20 cmq. Il bordo superiore del marchio deve essere situato a non più di 12 cm. dall'orlo inferiore della maglia.
6. E' consentito alle Società di avere un fornitore dell'abbigliamento sportivo per il Campionato e un altro per la Coppa Italia

ART. 8 - *Marchio della Lega*

1. Sulla parte alta della manica destra (a circa 7 cm. dall'attaccatura della spalla) di tutte le maglie da giuoco deve essere apposto il marchio "Lega Calcio" - del diametro di 6 cm. - , distribuito a cura della Lega. Tale disposizione è valida anche per le maglie delle squadre "Primavera".

ART. 9 - *Sottomaglie*

Le maglie indossate dai calciatori sotto le casacche ufficiali da giuoco devono essere prive di scritte o immagini che non siano i loghi o le scritte della Società e dei suoi sponsor.

ART. 10 - *Approvazione delle divise da giuoco*

1. Le Società sono tenute ad ottenere l'approvazione scritta della Lega prima di indossare le divise in gare di competizioni ufficiali della Lega stessa.
2. Al fine di ottenere l'approvazione, deve essere sottoposto alla Segreteria della Lega un campione di tutte le divise da giuoco a disposizione di ogni Società (prima, seconda ed eventuali ulteriori), comprese le divise dei portieri. Il deposito deve avvenire entro l'inizio della stagione sportiva in cui gli indumenti devono essere usati o, comunque, in ogni caso in cui vi sia una modifica delle divise o venga stipulato un nuovo contratto dopo l'inizio della stagione. La Lega comunica l'approvazione o i motivi della mancata approvazione entro sette giorni dal ricevimento degli indumenti.
3. I fornitori di abbigliamento possono sottoporre alla Lega in anticipo, al fine di ottenerne il parere, campioni di divise, anche se non definitive.
4. Il deposito delle divise dovrà sempre essere accompagnato da una relazione dell'azienda fornitrice dell'abbigliamento, che dia ogni più ampia spiegazione sui marchi, nomi ed elementi grafici ivi presenti e suggerisca il proprio criterio - coerente con l'art. 6 comma 5 qui sopra - per la misurazione dei marchi.
5. La Lega Nazionale Professionisti disporrà rigorosi ed assidui controlli in occasione delle proprie gare ufficiali. Tali controlli avranno lo scopo di verificare, tra l'altro, se le divise di giuoco utilizzate siano conformi a quelle depositate e autorizzate.
6. La Lega Nazionale Professionisti deferirà ai competenti Organi Disciplinari, con richiesta di sanzioni, le Società di appartenenza:
 - che, in occasione di gare ufficiali, abbiano ad apporre marchi e/o scritte sugli indumenti di giuoco senza che sia stata richiesta ed ottenuta la preventiva autorizzazione della Lega stessa;

- che disattendano il presente Regolamento per quanto riguarda le dimensioni, la localizzazione e l'ammissibilità di marchi, scritte o elementi grafici pubblicitari;

che si rendano comunque responsabili di violazioni dei Regolamenti Federali o delle disposizioni in materia emanate dalla Lega stessa.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 LUGLIO 2000

IL SEGRETARIO
dott. Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro